

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per “Incentivi per funzioni tecniche” (d’ora in poi denominato Fondo) previsto dal predetto articolo 113.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Il Fondo di cui all’art. 1 è costituito dall’accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell’importo posto a base di gara di un’opera o lavoro, fornitura, servizio, per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Ateneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le disposizioni del comma 1 si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Sono esclusi dall’incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Sono, altresì, esclusi dall’incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice (affidamenti diretti).

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

La percentuale massima delle risorse da accantonare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, è stabilita in relazione alla rilevanza economica ed alla complessità dell’opera, attestata dal Dirigente della

Divisione in sede di richiesta al Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri fissati nella seguente tabella:

LAVORI - Importo a base di gara	Aliquota massima, complessità		
	Alta	Media	Bassa
Da € 0 € 1.000.000	2%	1,8%	1,6%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	1,9%	1,7%	1,5%
Oltre soglia comunitaria	1,8%	1,6%	1,4%

FORNITURE - Importo a base di gara	Aliquota massima, complessità		
	Alta	Media	Bassa
Da € 0 € 209.000	1,9%	1,7%	1,5%
Oltre soglia comunitaria	1,7%	1,5%	1,3%

SERVIZI - Importo a base di gara	Aliquota massima, complessità		
	Alta	Media	Bassa
Da € 0 € 209.000	1,9%	1,7%	1,5%
Da € 209.001 a € 750.000	1,7%	1,5%	1,3%
Oltre € 750.000	1,2%	1,0%	0,8%

La complessità dell'opera è individuata ai sensi delle definizioni che seguono:

Complessità ALTA: lavori, forniture, servizi che richiedono elevato impegno peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche e amministrative.

Complessità MEDIA: lavori, forniture, servizi che richiedono medio peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche e amministrative.

Complessità BASSA: lavori, forniture, servizi per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche e amministrative.

Per l'individuazione del grado di complessità si fa riferimento all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo.

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:

il nominativo del RUP, quello dei soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento e dei loro collaboratori.

- i compiti assegnati a ciascuno;
- i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.

2. Partecipano alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 3, comma 1:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- c) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- g) Il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 5

Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali

1. Al personale dell'Ateneo è distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, così come disposto dall'art. 113, comma 3 del Codice.

2. Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Ateneo.
4. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le seguenti percentuali:

PER LAVORI E OPERE			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA	% RELATIVA
Responsabile del Procedimento	30	Verifica preventiva del progetto	10
		Fase di affidamento	10
		Fase di esecuzione	10
Supporto al RUP 50% delle singole fasi a cui partecipa			
Pianificazione	7	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	7
Fase di gara	23	Predisposizione atti tecnico-amministrativi	10
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara	10
		Collaboratori nelle funzioni tecniche	3

Fase esecutiva	32	Direzione Lavori	18
		Direttore Operativo	7
		Ispettore di Cantiere	3
		Collaudo	4
Collaborazione a vario titolo	8	Attività di collaborazione	8
TOTALE	100		100

PER FORNITURE E SERVIZI			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA %	ATTIVITA' SPECIFICA	% RELATIVA
Responsabile del Procedimento	30	Per e verifica preventiva del progetto	10
		Per la fase di affidamento	10
		Per la fase di esecuzione	10
Supporto al RUP 25% delle singole fasi a cui partecipa			
Pianificazione	5	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione Programma Biennale Forniture e Servizi	5
Fase di gara	27	Predisposizione atti tecnico-amministrativi	12
		Predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara	12
		Collaboratori	3
Fase esecutiva	30	Direzione dell'esecuzione	20
		Collaboratori all'esecuzione	5
		Collaudo o Regolare Esecuzione	5

Collaborazione a vario titolo	8	Attività di collaborazione	8
TOTALE	100		100

5. Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai punti del precedente comma 4, venga affidata alla medesima persona si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

6. Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dal precedente comma 4; tali quote costituiranno economie ed andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009 del personale dell'Università.

7. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6

Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D. Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.
- b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
- c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.

2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:

A) ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;

B) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo. In tale caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.

3. Nel caso di incremento dei costi, di cui al comma 1, punto b), imputabile ad errore progettuale o all'operato del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione e ai loro collaboratori, è applicata la riduzione del 20% alla quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera causate da evidenti errori o di omissioni del progetto esecutivo, non rilevate dal RUP in fase di validazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento
5. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo sia stato corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute.
6. Le penalità per ritardi e maggiorazioni dei costi, si applicano a tutto il personale che partecipa a vario titolo alla ripartizione del Fondo incentivante per la fase interessata.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il Dirigente della Divisione competente redige apposita relazione, indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore Generale, è erogato secondo le seguenti modalità per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a giorni 180:
 - a) il 30% del compenso all'affidamento dell'appalto;
 - b) il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo di contratto;
 - c) il 30% del compenso all'ultimazione del contratto;
 - d) il 10% ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
3. Il pagamento della quota di incentivazione per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni, verrà erogata in unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di trasmissione all'Ufficio liquidatore del relativo Decreto del Direttore Generale, previo perfezionamento dei connessi adempimenti contabili.



(Emanato con D.R. n. 90/2016 del 09.02.2016,
modificato con D.R. n. 1075/17 del 28.11.2017)

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Le eventuali somme in eccesso rispetto al predetto 50% confluiranno sui fondi di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL 2006/2009 – personale comparto Università.